

COMUNE DI LASINO

PROVINCIA DI TRENTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

riguardante le varianti al  
programma di fabbricazione

Allégato alla Deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 15  
in data 26 MAR. 1987

IL SEGRETARIO


IL SINDACO  
(Zambarda Mario)

*Mario Zambarda*



Padergnone, marzo 1987

IL PROGETTISTA



L'esigenza di destinare una nuova area commerciale all'ingrosso, nasce dalla necessità di realizzare un nuovo centro di vendita alimentare e beni di consumo, che possa servire il centro abitato del comune di Lasino .

Si fa innanzitutto notare che il punto vendita della famiglia Cooperativa in questione, è l'unico rimasto attivo in un paese che ne contava tre fino a poco tempo addietro .

Le ragioni che spingono ad una sua nuova e diversa edificazione sono fondamentalmente duplici .

Il fabbricato che attualmente ospita la struttura Cooperativa , pur di pregevole aspetto nel contesto del centro storico, vive una condizione di intasamento sia per un problematico e limitato accesso, sia per l'impossibilità di offrire alcuno volume di stoccaggio ed immagazzinamento delle merci, trovandosi in sintesi in una situazione di totale malinterpretazione della sua funzione strutturale e volumetrica.

Una funzione ed un ruolo che l'amministrazione intende rendere ,destinandogli un uso sociale, od amministrativo, posta la sua posizione ideale.

L'attuale edificio del comune, non è più in grado di contenere tutte le sue funzioni, per evidenti deficienze volumetriche, considerando che la vicinanza dei due edifici verrebbe a creare un ideale polo amministrativo attorno alla piazza centrale del centro storico.

La scelta dell'area da destinare ad uso commerciale all'ingrosso risponde perfettamente ai requisiti di accesso, sia dalla matrice principale di percorso del borgo, sia eventualmente dalla strada Provinciale di Cavedine.

E' in una buona posizione centrale rispetto alla distribuzione del paese, prevede la possibilità di parcheggio per i fruitori.

Dal punto di vista dell'impatto ambientale, una costruzione come quella prevista non entrerebbe in disarmonia con l'esistente, essendo

do la zona ricavata da un' area di protezione esterna al centro storico e confinante con un' area residenziale recente.

Soddisfa tale area, anche un collegamento con le eventuali infrastrutture necessarie in maniera veloce e diretta.

L' area in questione consisterebbe in un lotto di circa mq. 1.000 (mille) in superficie sulla P.f. 91/1 in C.C. di Lasino.

## REGOLAMENTO EDILIZIO

Si è provveduto inoltre a modificare l' art. 28 D3 , relativo alle zone commerciali all' ingrosso, e ad aggiungere un paragrafo (f), all'art.21 relativo alla definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici, come descritto sotto :

### REGOLAMENTO IN ADOZIONE

art. D3 - Commerciali all'ingrosso.

3) superficie minima del lotto :

non deve essere inferiore a mq. 1.500 ;

5) superficie coperta minima :

non deve essere inferiore a mq. 500 ;

8) distanza minima dal confine :

non deve essere inferiore a mt. 7.00, per costruire a distanza dai confini inferiore alla metà di quella sopradetta , occorre il consenso del proprietario finitimo , debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni.

9) distacco minimo tra il fabbricato :

non deve essere inferiore a mt. 7.00 ;

### VARIANTE 1987

art. D3 - Commerciali all'ingrosso.

3) superficie minima del lotto :

non deve essere inferiore a mq. 1.000 ;

5) superficie coperta minima :

non deve essere inferiore a mq. 300 ;

8) distanza minima dal confine :

non deve essere inferiore a mt. 5.00, per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopradetta, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato , che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni ;

9) distacco minimo tra il fabbricato :

non deve essere inferiore a mt. 10.00 ;

art. 21 - Definizione e metodi di misurazione degli elementi geo  
metrici.

f) costruzione a confine con privati : nel caso di costruzione a confine con terreni terrazzati, l'edificazione posta a quota maggiore, è consentita salvo il consenso del proprietario confinante, a distanza minore di mt. 10 da edifici, qualora l'epoca di costruzione del manufatto di contenimento e del relativo movimento terra, risulti antecedente a 15 anni dalla data di presentazione della domanda di concessione.